



COMUNE DI CAGGIANO

Provincia di Salerno

C.A.P. 84030 Viale Giovanni Palatucci, n.4

P.IVA 0051042 065 6  (+ 39 0975) 393020 Fax (+ 39 0975) 393920 Portale: www.comune.caggiano.sa.it E-mail: segreteria.caggiano@asmepec.it

Prot. n. 4208

ORDINANZA SINDACALE N. 20/2017

Oggetto: Prevenzione rischio incendio e igiene pubblica

Obblighi per i proprietari di aree e/o terreni prossimi ad abitazioni, strade, sentieri e vie di comunicazione.

IL SINDACO

Premesso che:

- la stagione estiva, a causa delle alte temperature che possono verificarsi, comporta un alto pericolo di incendi nei terreni incolti e/o abbandonati, pericolo che, oltre a causare danni alle cose e all'ambiente, può comportare un conseguente grave pregiudizio per l'incolumità della salute pubblica ed ai beni territorialmente esistenti;
- la Prefettura di Salerno- Ufficio Territoriale del Governo, Area V – Protezione Civile, Difesa Civile e Coordinamento del Soccorso Pubblico, con nota prot. n. 0082409 del 10/07/2017 ha fornito indirizzi operativi per la campagna antincendi boschivi estate 2017;

Considerato che:

- il territorio comunale, particolarmente durante la stagione estiva, può essere soggetto a gravi danni, con conseguenze anche e soprattutto sulla pubblica incolumità, a causa degli incendi che possono svilupparsi nelle aree incolte e/o abbandonate, infestate da sterpi ed arbusti che possono risultare di facile esca o strumento di propagazione del fuoco, con suscettività ad astenersi in attigue aree boscate, cespugliate o arborate, od anche su terreni normalmente coltivati, nonché in eventuali strutture ed infrastrutture poste all'interno o in prossimità delle predette aree;
- l'abbandono e l'incuria da parte dei privati, di tali appezzamenti di terreni, posti sia all'interno che all'esterno dell'area urbana abitata, comporta l'eccessivo proliferare di vegetazione spontanea, rovi e sterpaglie che, proprio a causa delle elevate temperature estive, sono la causa predominante degli incendi che possono svilupparsi durante l'estate;
- la presenza, altresì, di taluni terreni incolti, ricoperti da vegetazione spontanea, rovi e arbusti e talvolta oggetto di deposito di rifiuti eterogenei, può provocare per incuria seri problemi di igiene, dando atto alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni genere e specie, nonché potenziale causa di incendi;

Visto il Decreto Dirigenziale n. 33 del 04/07/2017 della Giunta Regionale (pubblicato sul B.U.R.C. n. 55 del 10 luglio 2017) con il quale è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sull'intero territorio della Regione Campania **dal 4 luglio 2017 al 30 settembre 2017**, disponendo per lo stesso periodo, in ragione degli obblighi dettati dalla Legge 116 dell'11 agosto 2014, art. 14, comma 8, il divieto assoluto di bruciatura di vegetali, loro residui o altri materiali connessi all'esercizio delle attività agricole nei terreni agricoli, anche se incolti, degli orti, parchi e giardini pubblici e privati, nonché la combustione di residui vegetali forestali.

Vista la Legge 11 agosto 2014, n. 116, ad epigrafe *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91: Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea"*.

Vista la Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11 ad epigrafe *"Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo"*.

Ritenuto necessario predisporre in tempo utile tutte le misure atte a prevenire l'insorgere ed il diffondersi di incendi, nonché atte ad evitare o comunque attenuare il reiterarsi del fenomeno, vietando nel contempo, tutte quelle azioni che possono costituire pericolo mediato o immediato di incendi.

Visti:

- il D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- l'art. 50, comma quinto, del D. Lgs. n. 267/2000 e s. m. i.;

ORDINA

1) alla generalità dei proprietari delle aree e dei terreni siti in prossimità alle abitazioni e lungo le strade, i sentieri e le vie di comunicazione ed a coloro che, per patto contrattuale, siano a qualsiasi titolo conduttori o fruitori degli stessi di procedere a proprie cure e spese, agli interventi di seguito elencati:

a) pulizia di terreni mediante il decespugliamento ed asportazione delle sterpaglie, rovi, rami, vegetazione spontanea, dei rifiuti e di ogni altro materiale di qualsiasi natura al fine di evitare che divengano ricettacolo di animali e parassiti e rappresentino fonte di pericolo per la possibilità di innesco e propagazione di incendi;

b) taglio delle siepi, dei rami, delle alberature e piante, che si propendono sul ciglio delle strade e aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

E' fatto, altresì, obbligo a tutti i soggetti di cui al punto 1), fino al 15 ottobre p.v., di mantenere le predette aree in condizioni tali da impedire tanto il riprodursi di erbacce, sterpaglie e altre forme di vegetazione spontanea, quanto di evitare l'immissione in tale aree di rifiuti di qualsiasi specie, sempre al fine di garantire la perfetta pulizia, la sicurezza da possibili incendi oltre il decoro.

2) CHE in tutto il territorio comunale sino al 30 settembre 2017 - salvo proroghe dettate da esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità o di pericolo di incendio - E' VIETATA qualsiasi forma di accensione di fuochi all'aperto, richiamando l'attenzione, in ossequio a quanto previsto dal D.D. n. 33 del 04/07/2017:

a) sul divieto di gettare dai veicoli in movimento mozziconi di sigaretta su tutte le strade, come disposto dall'art. 15, lettera i) del Codice della Strada;

b) sull'obbligo per i concessionari di impianti esterni di GPL e gasolio, in serbatoi fissi, per uso domestico o commerciale, di mantenere sgombra e priva di vegetazione l'area circostante al serbatoio per un raggio non inferiore a mt. 6,00, fatte salve disposizioni che impongono maggiori distanze.

DISPONE

Che venga applicata una sanzione amministrativa da euro 25,00 ad euro 500,00, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., in caso di violazione dei divieti posti con il presente atto;

INCARICA

il Comando Vigili Urbani al controllo per il rispetto della presente Ordinanza, nonché per la notifica agli Organi competenti.

AVVISA

Che avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti al T.A.R. per la Campania entro i termini perentori di 60 (sessanta) giorni, oppure ricorso avanti al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni: entrambi i termini decorrono dalla data di notifica dell'atto o piena conoscenza o conoscibilità della presente Ordinanza.

La presente ordinanza, in relazione al disposto dell'art. 32, comma 1, della Legge 18 giugno 2009, n° 69, è inserita nel sito web istituzionale di questo Comune.

Dalla Sede Comunale, 14 Luglio 2017

IL SINDACO
Dott. Giovanni CAGGIANO

ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI DELL'UFFICIO

Documento privo di firma perché gestito in formato digitale

Art.3 D. Lgs. n.39/1993 – G.U. n.42 del 20.2.1993